



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 30-09-2015

Oggetto: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta**, alle ore **19:00** del mese di **settembre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SBONA SALVATORE	P	MAGNANO ANGELO	P
RUSSO ALFREDO	A	CANNELLA TOMMASO	P
SORBELLO GIUSEPPE	A	COCO VINCENZO	P
CARTA GIUSEPPE	P	SCOLLO PIETRO	P
CARUSO MIRKO	P	GIAMPAPA GIUSEPPE	P
LA ROSA SALVATORE	P	ANNINO ANTONIO	P
MIDOLO SALVATORE	A	GALLO ERCOLE SALVATORE	A
MAGNANO MASSIMO	P	CASTRO GIUSEPPE	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	DI DATO PAOLO	P
RIBERA SEBASTIANO	P	SCOLLO ANTONINO	P

PRESENTI N. 16 - ASSENTI N. 4

Assume la presidenza il **Dott. SBONA SALVATORE** che assistito dal SEGRETARIO GENERALE **Dott. MARANO SEBASTIANO** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assessorato
Ufficio SEGRETERIA- SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 22-09-2015 N.64

Oggetto: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER L'ANNO 2015.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
FERRARO MARIA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
MARCHICIA ENZA

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del Ore

DELIBERA N.

| | Soggetta a Controllo | | Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

SBONA SALVATORE		MAGNANO ANGELO	
RUSSO ALFREDO		CANNELLA TOMMASO	
SORBELLO GIUSEPPE		COCO VINCENZO	
CARTA GIUSEPPE		SCOLLO PIETRO	
CARUSO MIRKO		GIAMPAPA GIUSEPPE	
LA ROSA SALVATORE		ANNINO ANTONIO	
MIDOLO SALVATORE		GALLO ERCOLE SALVATORE	
MAGNANO MASSIMO		CASTRO GIUSEPPE	
GIGLIUTO SEBASTIANO		DI DATO PAOLO	
RIBERA SEBASTIANO		SCOLLO ANTONINO	

Il sottoscritto Sindaco Giuseppe Cannata sottopone all'Onorevole Consiglio Comunale la seguente proposta avente ad oggetto:

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER L'ANNO 2015.

VISTO l'art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) che dispone: *"Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 - n. 267, sono fissati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari, emanate ai sensi del presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."*;

VISTO l'art. 7, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: *"I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6."*;

VISTO l'art. 110, comma 6 del Testo Unico, che dispone: *"Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità."*;

RITENUTO necessario che l'Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, possa avvalersi della possibilità di conferire incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione quando non sia possibile mediante il personale dipendente e quindi approvare i criteri generali di cui in dispositivo;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 55 della citata L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) che stabilisce che a decorrere dal 01.01.2008 *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio"*;

ATTESO che la Corte dei Conti a sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, con deliberazione n. 95/2012/SS.RR./PAR del 30.11.2012, ha consolidato l'orientamento di cui alla citata deliberazione n. 72 del 16.11.2011 confermando che gli incarichi conferiti dai Sindaci in Sicilia ad esperti estranei all'Amministrazione soggiacciono al limite di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010;

ESAMINATE al fine di individuare con precisione le tipologie di incarico da ricomprendere nel programma, le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi sulle disposizioni della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42), approvate dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, nell'Adunanza del 15 febbraio 2005;



PRESO ATTO, in particolare, che negli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sono compresi:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);

VISTO l'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto";

VISTO il D.L. 31/08/2013, N.101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (GU 31.8.2013 n.204);

DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2014 la spesa per incarichi e

consulenze deve essere ridotta del 10% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2013;

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 5, 5-bis, 5-ter e 6, del suddetto D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni, dalla L. 30/10/2013, n. 125, dove è stabilito che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014;

RILEVATO che, giusto atto n. 191 del 18/09/2015, la Giunta Municipale ha deliberato il programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l'anno 2015, di cui alla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Programma degli incarichi per l'anno 2015 (*Allegato A*);

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO il T.U. EE.LL.

PROPONE

Per le motivazioni suesposte, che qui si intendono interamente richiamate:

1. Di dare atto che il limite massimo di spesa annua per gli incarichi in questione non potrà essere superiore, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014;

2. Di approvare il *Programma degli incarichi per l'anno 2015* dal quale risultano gli incarichi di studio, ricerca o consulenza da affidare a soggetti esterni all'amministrazione;

3. Di evidenziare che nel suddetto programma non sono compresi, in ossequio alle correnti interpretazioni della Corte dei Conti:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);

4. Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.



Il Sindaco
Giuseppe Cannata

Il sottoscritto Sindaco Giuseppe Cannata sottopone all'Onorevole Consiglio Comunale la seguente proposta avente ad oggetto:

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER L’ANNO 2015.

VISTO l’art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008) che dispone: “*Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 - n. 267, sono fissati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari, emanate ai sensi del presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*”;

VISTO l’art. 7, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: “*I regolamenti di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.*”;

VISTO l’art. 110, comma 6 del Testo Unico, che dispone: “*Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.*”;

RITENUTO necessario che l’Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, possa avvalersi della possibilità di conferire incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione quando non sia possibile mediante il personale dipendente e quindi approvare i criteri generali di cui in dispositivo;

VISTO inoltre l’art. 3, comma 55 della citata L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) che stabilisce che a decorrere dal 01.01.2008 “*l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio*”;

ATTESO che la Corte dei Conti a sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, con deliberazione n. 95/2012/SS.RR./PAR del 30.11.2012, ha consolidato l’orientamento di cui alla citata deliberazione n. 72 del 16.11.2011 confermando che gli incarichi conferiti dai Sindaci in Sicilia ad esperti estranei all’Amministrazione soggiacciono al limite di cui all’art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010;

ESAMINATE al fine di individuare con precisione le tipologie di incarico da ricomprendere nel programma, le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi sulle disposizioni della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42), approvate dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, nell’Adunanza del 15 febbraio 2005;

PRESO ATTO, in particolare, che negli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sono compresi:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;
- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;

- i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);

VISTO l’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;*
- b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto”;

VISTO il D.L. 31/08/2013, N.101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (GU 31.8.2013 n.204);

DATO ATTO che a decorrere dall’anno 2014 la spesa per incarichi e consulenze deve essere ridotta del 10% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2013;

VISTO, in particolare, l’art. 1, commi 5, 5-bis, 5-ter e 6, del suddetto D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni, dalla L. 30/10/2013, n. 125, dove è stabilito che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80% del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75% dell’anno 2014;

RILEVATO che, giusto atto n. 191 del 18/09/2015, la Giunta Municipale ha deliberato il programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2015, di cui alla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Programma degli incarichi per l’anno 2015 (*Allegato A*);

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO il T.U. EE.LL.

PROPONE

Per le motivazioni suesposte, che qui si intendono interamente richiamate:

- 1. Di dare atto che** il limite massimo di spesa annua per gli incarichi in questione non potrà essere superiore, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014;
- 2. Di approvare** il *Programma degli incarichi per l'anno 2015* dal quale risultano gli incarichi di studio, ricerca o consulenza da affidare a soggetti esterni all'amministrazione;
- 3. Di evidenziare** che nel suddetto programma non sono compresi, in ossequio alle correnti interpretazioni della Corte dei Conti:
 - le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);
- 4. Di dichiarare** la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Sindaco
Giuseppe Cannata

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 5 dell'O.d.G. prot. n. 18274 del 21/09/2015, avente oggetto: **"PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER L'ANNO 2015"**.

Il Presidente introduce l'argomento evidenziando l'obbligatorietà dell'adozione del Programma in oggetto e dando atto che il limite massimo di spesa annuo per gli incarichi in questione non potrà essere superiore per l'anno 2015 al 75% dell'anno 2014.

Propone di approvare il programma degli incarichi dell'anno 2015 dal quale risultano gli incarichi di studio, ricerca e consulenza da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione;

In assenza di interventi, pone a votazione la proposta in argomento ottenendo il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 17
- voti favorevoli n. 16
- astenuti n. 1 (Scollo P.)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) che dispone: "*Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 - n. 267, sono fissati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari, emanate ai sensi del presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*";

VISTO l'art. 7, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: "*I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.*";

VISTO l'art. 110, comma 6 del Testo Unico, che dispone: "*Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.*";

RITENUTO necessario che l'Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, possa avvalersi della possibilità di conferire incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione quando non sia possibile mediante il personale dipendente e quindi approvare i criteri generali di cui in dispositivo;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 55 della citata L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) che stabilisce che a decorrere dal 01.01.2008 "*l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio*";

ATTESO che la Corte dei Conti a sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, con deliberazione n. 95/2012/SS.RR./PAR del 30.11.2012, ha consolidato l'orientamento di cui alla citata deliberazione n. 72 del 16.11.2011 confermando che gli incarichi conferiti dai Sindaci in Sicilia ad esperti estranei all'Amministrazione soggiacciono al limite di cui all'art. 6 comma 7 del D.L.

78/2010;

ESAMINATE al fine di individuare con precisione le tipologie di incarico da ricomprendere nel programma, le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi sulle disposizioni della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42), approvate dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, nell'Adunanza del 15 febbraio 2005;

PRESO ATTO, in particolare, che negli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sono compresi:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);

VISTO l'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- e) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- f) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- g) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- h) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.

191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto”;

VISTO il D.L. 31/08/2013, N.101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (GU 31.8.2013 n.204);

DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2014 la spesa per incarichi e consulenze deve essere ridotta del 10% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2013;

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 5, 5-bis, 5-ter e 6, del suddetto D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni, dalla L. 30/10/2013, n. 125, dove è stabilito che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014;

RILEVATO che, giusto atto n. 191 del 18/09/2015, la Giunta Municipale ha deliberato il programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l'anno 2015, di cui alla proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere del Revisore Unico espresso con verbale n. 13 del 18/09/2015;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Programma degli incarichi per l'anno 2015 (*Allegato A*);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO il T.U. EE.LL.

DELIBERA

Per le motivazioni suesposte, che qui si intendono interamente richiamate:

1. DI DARE ATTO CHE il limite massimo di spesa annua per gli incarichi in questione non potrà essere superiore, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014;

2. DI APPROVARE il *Programma degli incarichi per l'anno 2015* dal quale risultano gli incarichi di studio, ricerca o consulenza da affidare a soggetti esterni all'amministrazione;

3. DI EVIDENZIARE che nel suddetto programma non sono compresi, in ossequio alle correnti interpretazioni della Corte dei Conti:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

- i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);

INOLTRE, con voti favorevoli, a maggioranza, espressi nelle forme di Legge:

- presenti n. 17
- voti favorevoli n. 16
- astenuti n. 1 (Scollo P.)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

REGISTRO DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI MELILLI

VERBALE N. 13

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REVISORE UNICO

L'anno 2015, il giorno 18 settembre alle ore 10.15, presso la sede del Comune di Melilli, il Revisore Unico, Dott.ssa Sofia Bongiovanni, si è riunito, alla presenza della Responsabile Economica – Finanziaria, Dott.ssa Enza Marchica e alla presenza della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Natalina Castro,

Il Revisore Unico:

- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 255, avente ad oggetto la Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dei dipendenti e dei dirigenti, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 165/2011 come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015, avente ad oggetto l'Approvazione del programma triennale di fabbisogno di personale 2015-2017,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 16-09-2015 n. 244, avente ad oggetto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 16-09-2015 n. 243, avente ad oggetto la Determinazione dei servizi a domanda individuale da sottoporre nell'anno 2015 alla copertura dei costi nella misura del 36%,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 16-09-2015 n. 245, avente ad oggetto la Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e ripartizione sanzioni codice della strada art. 208 D.L. 285/1992 anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 16-09-2015 n. 246, avente ad oggetto la Destinazione dei proventi da concessioni edilizie e da sanzioni in materia urbanistica D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 17-09-2015 n. 250, avente ad oggetto la I.U.C.: conferma aliquote, componente I.M.U. anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 17-09-2015 n. 251, avente ad oggetto la I.U.C.: conferma aliquote, componente TA.SI. anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 260, avente ad oggetto la Conferma tariffe per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 258, avente ad oggetto l'Adempimento ai sensi dell'articolo 46 bis, comma 4 del D.L. 159/2007 e ss.mm.ii, relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, così come introdotto nella legislazione regionale siciliana dall'art. 94 della legge 7 maggio 2015, n. 9,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 259, avente ad oggetto l'Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2015, bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica,

- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 17-09-2015 n. 252, avente ad oggetto il Programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l'anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 17-09-2015 n. 249, avente ad oggetto il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi nn. 594 e 599 della legge 244/2007,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 257, avente ad oggetto la verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie.

Esprime:

Parere favorevole sulle proposte di deliberazione di cui sopra.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione si conclude alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO


(Dott.ssa Sofia Bongiovanni)

Allegato A)

Programma degli incarichi esterni per l'anno 2015

N. 1 INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA LEGALE – AMBIENTE – ECOLOGIA – LL.PP.

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. SBONA

SALVATORE

Il Consigliere Anziano

F.to On. Dott. SORBELLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. MARANO SEBASTIANO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

(Reg. Pub. N. 2920)

Melilli, li 16-11-2015

IL MESSO COMUNALE

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. MARANO SEBASTIANO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 30-10-2015 al 14-11-2015;

e che la stessa è **divenuta esecutiva il 30-09-2015** in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Melilli, li 01-10-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. MARANO SEBASTIANO
